

N. R.G. 4823/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rosaria Savastano Presidente

dott. Luisa Poppi Giudice

dott. Matteo Marini Giudice rel.

all'esito dell'udienza del 7 agosto 2013 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **4823/2014** promosso da:

I () e
I) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore

- parte reclamante -

contro

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.
ed viene domiciliata in
a presso

- parte reclamata -

rilevato

che i sigg.ri i hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza
25/6/2014 con il quale il giudice dell'esecuzione, Dott. Morlini, ha così disposto:
*"rilevato che, allo stato, non vi è motivo di porre in dubbio le conclusioni cui è giunto
il c.t.u., che ha accertato l'insussistenza delle doglianze attoree; ritenuto che vada
rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione con condanna alle spese
dell'opponente ... PQM rigetta l'istanza di sospensione; condanna*

*a rifondere a Banca Carige spa le spese di lite della fase
cautelare che liquida in € 1200,00 oltre Iva e cpa; pone definitivamente a carico di
e
e le spese di chi chiuso liquidate in corso di
provvedimento cautelare; dispone come da separato provvedimento in ordine alla
vendita"*



che parte reclamante ha ritenuto che le conclusioni cui sarebbe giunta la perizia sarebbero errate in quanto "il ragionamento che svolge la dottoressa Spaggiari prende le mosse proprio da una distinzione del tasso d'usura considerato a seconda che si tratti di accertare il superamento del tasso soglia nel caso di tasso convenzionale o nel caso del tasso di mora", precisando che, stando alle valutazioni del consulente, "nel primo caso ... troverebbero applicazione la legge, infatti, come si evince dalla tabella pagina sette della relazione i tassi convenzionali vengono confrontati con la soglia usura del 5,7750%, mentre, "nel secondo caso, ovvero quello di verifica del superamento della soglia usura avendo riguardo al tasso di mora dichiarato nel contratto che coincide con il 6,596% ... la CTU cessa di applicare il dettato normativo ritenendo operativa nel caso in esame la circolare del 3/7/2013 della Banca d'Italia";

che, in conclusione, parte reclamante ha censurato la decisione del consulente tecnico nella parte in cui non ha applicato al tasso di mora il calcolo del tasso soglia TEGM+50%, con la conseguenza che, a fronte di un tasso di mora del 6,596%, non ha rilevato il superamento del tasso soglia per l'usura, pari al 5,7750%;

che parte reclamata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo proposto;

ritenuto

che, come risulta dalla perizia della dott.ssa Spaggiari, la stessa ha ritenuto che la valutazione della usurarietà degli interessi moratori non potesse trovare applicazione il TEGM, riferito esclusivamente agli interessi c.d. "corrispettivi", ma, per così dire, un TEGM "maggiorato" ("si ha che per determinare la eventuale usurarietà degli interessi di mora è necessario aggiungere al TEGM dell'interesse corrispettivo dello scaglione di importo dell'operazione di riferimento 2,1 punti e, quindi, aumentare tale tasso medio di mora della metà o di un quarto +4 punti a seconda del trimestre della stipulazione sia stato precedente successivo 2011", perizia pag. 8);

che, tuttavia, tale tesi, sostenuta dal ceto bancario, appare oggettivamente di difficile compatibilità con la norma legislativa, la quale ha individuato un unico criterio di determinazione del tasso soglia, come riconosciuto dalla sentenza della Suprema Corte 9 gennaio 2013 n. 350, secondo la quale, richiamando quanto stabilito da Corte Costituzionale 25 febbraio 2002 n. 29, "il riferimento, contenuto nel DL n. 394 del 2000 art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio



anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”;

che tale posizione, peraltro confermata anche da altre decisioni di legittimità (Cass., 4 aprile 2003 n. 5324: “ secondo le supreme magistrature, il tasso soglia di cui alla citata legge 108 del 1996 riguarda anche gli interessi moratori”), deve essere condivisa dal momento che, come emerge dalla lettura della perizia, l'applicazione del principio della “TEGM maggiorato” è stato raccomandato da provvedimenti della Banca d'Italia che non possono in nessun modo derogare il dettato legislativo;

che, dunque, a fronte dell'applicazione da parte del consulente di un principio non divisibile nella verifica del superamento del tasso soglia degli interessi moratori, deve osservarsi come parte reclamante abbia dato la dimostrazione che, stante la gratuità del mutuo, le rate corrisposte corrisponderebbero a quelle in scadenza al 30/09/2017 o 31/03/2018 ovvero in data successiva alla intimata risoluzione del contratto;

che, dunque, benché siano comunque dovuti gli interessi corrispettivi, l'imputazione dei pagamenti effettuati a data così lontana consente di ritenere sussistenti i presupposti per una sospensione cautelare della esecuzione in attesa del necessario approfondimento istruttorio e nel merito;

che, stante l'oggettiva opinabilità delle questioni sollevate, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese della presente fase, laddove le spese della consulenza debbano essere poste a carico delle parti per la quota della metà (dal momento che, in ogni caso, la CTU ha consentito ai reclamanti di sollevare il profilo che ha determinato l'accoglimento del reclamo);

P. Q. M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, visto l'art. 669 terdecies c.p.c.:

- in totale revoca del provvedimento impugnato, sospende la procedura esecutiva iniziata da Banca Carige;
- assegna termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- compensa integralmente le spese legali della presente fase, ponendo quelle di CTU a carico delle parti per la quota della metà ciascuna.

Si comunichi

Così deciso nella camera di consiglio in Reggio Emilia del 7/8/2014.

Il presidente
Dott.ssa Rosaria Savastano

Il giudice
dr. Matteo Marini

